

CONVENZIONE

relativa alla gestione del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto

PARTI

- **Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM)**, Via Beroldingen 3, 6850 Mendrisio

- **Comune di**

Premesse:

- In data 6 luglio 2000 è stata costituita l'associazione Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM).
- In data 28 agosto 2000 l'allora Dipartimento delle opere sociali ha riconosciuto il Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto.
- In data 29 gennaio 2004 è stata costituita l'Associazione Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
- I Comuni di Arogno, Balerna, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Maroggia, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio e Vacallo (di seguito "Comuni") sono convenzionati con il SAM e con il Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (SMDR) e ne hanno approvato i rispettivi Statuti. La gestione operativa del SMDR, sin dalla sua costituzione, è affidata al SAM.
- Ai Comuni è stato presentato il progetto di integrare il SMDR nel SAM, consegnando ai rispettivi Municipi il catalogo dei servizi offerti, l'attestazione di stabilità dei conti SAM e SMDR nonché l'importante progetto relativo alla modifica dello Statuto, da adattare a tutte le nuove funzioni e servizi offerti. La rivisitazione statutaria prevede in particolare il seguente nuovo scopo:
 - a) effettuare interventi di servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nel comprensorio approvato dall'Autorità cantonale competente, su mandato comunale, nel contesto della legge cantonale sul servizio autoambulanze;
 - b) pianificare ed effettuare assistenze sanitarie nel corso di manifestazioni ed eventi di varia natura;
 - c) predisporre ed effettuare interventi di soccorso in caso di eventi maggiori in seno al Dispositivo di Incidente Maggiore della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (DIM-FCTSA);
 - d) preparare e istruire i professionisti del soccorso sanitario e il personale volontario destinato a collaborare con il Servizio di soccorso sanitario ed offrire corsi di formazione sanitaria;
 - e) offrire assistenza e cure odontoiatriche, con particolare riguardo alle persone meno abbienti e promuovere la profilassi e l'igiene dentaria garantendo altresì, in collaborazione con i medici dentisti della regione, un adeguato servizio di picchetto per le urgenze;
 - f) promuovere, sostenere, orientare e offrire formazione in ambito socio-sanitario e odontoiatrico;

- g) offrire assistenza, e cure mediche, e paramediche, odontoiatriche e servizi in risposta alle esigenze socio-sanitarie della popolazione;
 - h) organizzare anche in collaborazione con altri enti, un servizio di trasporto per anziani e disabili;
 - i) prendere a carico i pazienti delegati dal Servizio Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) o da altri enti operanti nelle cure a domicilio;
 - j) offrire e gestire, eventualmente anche in collaborazione con altri enti, servizi sanitari;
 - k) incoraggiare e sostenere il volontariato;
 - l) promuovere la salute.
- Nei nuovi Statuti sono previste quattro categorie di soci: i Comuni convenzionati, l'Associazione Volontari SAM, gli altri Enti e associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività in ambito sociale e sanitario in collaborazione col SAM e i Soci onorari.
 - Il nuovo Statuto del SAM, allegato 1, costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Il SAM si impegna a fornire tutte le prestazioni come previsto dallo Statuto.
2. Il SAM si impegna ad adeguarsi, per quanto possibile, ai requisiti organizzativi, di qualità, di istruzione del personale e di dotazione di attrezzature definiti dalle autorità competenti (in particolare dal Consiglio di Stato, dalla FCTSA e dall'Interassociazione di salvataggio IAS) in modo da garantire la massima efficienza del servizio.
L'acquisto delle attrezzature necessarie rimane di esclusiva competenza del SAM.
3. Le spese di gestione ordinarie e straordinarie del SAM devono essere coperte in ordine prioritario con:
 - gli introiti derivanti dalle quote sociali dei membri dell'Associazione;
 - gli introiti derivanti dalle fatture emesse per le prestazioni fornite (in particolare i contributi corrisposti dagli utenti e le partecipazioni degli assicuratori malattia);
 - gli introiti derivanti da proventi legati ad attività collaterali;
 - i sussidi Cantionali;
 - le donazioni, i legati e altri lasciti, come pure l'eventuale provento del loro investimento, riservata la volontà del donatore, del de cuius o dell'esecutore testamentario;
 - i contributi dei Comuni, a copertura dei disavanzi correnti, calcolati in proporzione alla popolazione legale permanente al 31 dicembre dell'anno di competenza.
4. I Comuni si impegnano a fornire i mezzi finanziari necessari in ossequio alle norme statutarie. In particolare il contributo dovuto dai Comuni corrisponde al disavanzo d'esercizio approvato dall'Assemblea generale dei soci sulla base dei preventivi e dei corrispondenti conti consuntivi.
5. La ripartizione delle quote dovute dai singoli Comuni avviene in proporzione alla popolazione legale permanente del comprensorio al 31 dicembre dell'anno di competenza.
Il pagamento delle quote da parte dei Comuni viene effettuato all'inizio dell'esercizio mediante acconti fino al massimo del 90% del disavanzo preventivato, mentre il saldo dovrà essere pagato dopo l'approvazione dei consuntivi da parte dell'Assemblea generale dei soci.
6. Il SAM si impegna a tenere informati i Comuni sull'andamento dell'Associazione, segnatamente mediante la trasmissione dei conti preventivi e consuntivi, così come dei dati relativi all'attività realizzata.

7. La presente Convenzione, che annulla e sostituisce le Convenzioni precedentemente stipulate con il SAM e il SMDR, ha durata illimitata e può essere disdetta mediante lettera raccomandata, con un preavviso di un anno per la fine dell'anno civile, per la prima volta per il 31 dicembre 2023. Essa entrerà in vigore previa approvazione da parte dei legislativi comunali, e relativa crescita in giudicato.
8. La Convenzione entra in vigore il 1° luglio 2021.
9. Per qualunque controversia sull'applicazione di questa Convenzione è competente il foro civile di Mendrisio.

Luogo e data:

Per il Municipio del Comune di

Per il SAM

Il Sindaco:

Il Segretario:

Il Presidente:

Il Direttore Generale:

Approvata dal Consiglio comunale nella sua seduta del

**COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA DI INTERVENTO
DELL'ASSOCIAZIONE**

SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO

1. Arogno
2. Balerna
3. Breggia
4. Brusino Arsizio
5. Castel San Pietro
6. Chiasso
7. Coldrerio
8. Maroggia
9. Melano
10. Mendrisio
11. Morbio Inferiore
12. Novazzano
13. Riva San Vitale
14. Rovio
15. Stabio
16. Vacallo